

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E EDUCATIVI DEL SISTEMA INTEGRATO**

## **Art.1 Finalità e oggetto**

La presente regolamentazione definisce, in attuazione di quanto previsto all’art 32 dello Stato di disciplina dell’azienda speciale consortile “Consorzio per la gestione delle politiche sociali” – zona grossetana, i criteri e le procedure per l’affidamento della gestione dei servizi a soggetti terzi specializzati nel settore dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi, quando sussistono:

- motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate)
- motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi)
- motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza dei soggetti del no-profit ai bisogni collettivi)

La disciplina contenuta nel presente Regolamento, si armonizza e si integra con quanto previsto nelle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che a vario titolo incidono sulla determinazione delle procedure di scelta del soggetto cui affidare la gestione dei servizi (privato, volontariato, cooperazione sociale e associazionismo) ed è effettuata nel rispetto delle scelte di welfare operate dalla Regione Toscana.

## **Art. 2. Modalità per l’affidamento**

L’affidamento a soggetti terzi della gestione dei servizi del sistema integrato può avvenire tramite:

- I) appalto pubblico di servizi;
- II) concessione di servizi

## **Art. 3. Appalto di servizi**

Quando l’azienda intende dare in gestione un servizio caratterizzato da elementi di continuità, riservatezza, professionalità e che quindi richieda un’organizzazione complessa e l’utilizzo di personale retribuito, deve

procedere all'indizione di un appalto di servizi avendo come riferimento la normativa in materia dettata rispettivamente:

- I) per gli appalti di importo inferiore alla soglia C.E. (€ 206.00,00) trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento interno (tra cui il R.D. 23 maggio 1924 n.827).
- II) per gli appalti di importo superiore trovano applicazione alcune disposizioni del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei Contratti) – Attuazione della direttiva 2004/18/CE e le disposizioni dell'ordinamento interno. I servizi del sistema integrato rientrano nell'allegato II B della richiamata Direttiva comunitaria; conseguentemente trovano applicazione necessaria i soli articoli 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento), 68 (Specifiche tecniche) e 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del D.Lgs.. n. 163/2006, a fronte di quanto stabilito dall'art. 20 del Codice stesso.

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.. n. 163/2006) non deve intendersi come integralmente applicabile alle procedure di aggiudicazione del presente Regolamento.

Nell'ambito dei bandi di gara potranno essere richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.. n. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, salvo specifici casi previsti dalla normativa di settore, l'affidamento dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà avvenire:

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Pertanto per l'affidamento di servizi a terzi, andranno operate scelte in merito ai punti sottoelencati ed ordinati logicamente, al fine di consentire un risultato coerente con gli intendimenti proposti:

### 3.1. Procedure di affidamento

3.2. Requisiti di partecipazione

3.3. Criteri di aggiudicazione

3.4. Contenuti del capitolato

### **3.1. Procedure di affidamento**

Nel perseguimento delle finalità del presente Regolamento, l'azienda potrà utilizzare quattro tipi di procedure:

a) Procedure aperte

Sono le procedure alle quali ogni operatore economico, in possesso di requisiti predeterminati, può presentare un'offerta.

b) Procedure ristrette

Sono le procedure alle quali ogni operatore economico, in possesso di requisiti predeterminati, può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante.

c) Dialogo competitivo

È una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

d) Procedure negoziate

Sono le procedure in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Le procedure negoziate possono essere adottate solo in presenza di condizioni specifiche e nei casi tassativi previsti dalla legge.

In ogni caso le procedure di volta in volta adottate devono consentire il riconoscimento ai soggetti gestori di una piena autonomia organizzativa nonché lo spazio di espressione di una progettualità propria.

### **3.2. Requisiti di partecipazione - Avvalimento**

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento, si terrà conto dei requisiti soggettivi del gestore del servizio, avendo riguardo:

- alla qualificazione giuridica posseduta
- al concreto manifestarsi nella realtà operativa

Nello specifico i potenziali enti gestori possono essere suddivisi in due grandi categorie:

I) organizzazioni e imprese non profit ed in particolare cooperative sociali di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" ex L. n.381/91: tali organismi, passibili di una "riserva" nell'affidamento dei servizi di cui al presente Regolamento, risultano, in forza della loro stessa definizione di legge, i potenziali candidati a gestire tali servizi, a condizione di accertare, di volta in volta, che la loro organizzazione ed i loro progetti risultino conformi alla loro identità originaria (fini solidaristici, gestione democratica, territorialità, ruolo dei soci volontari ecc.);

II) imprese private profit, purché operino nel rispetto degli standards previsti dalla legislazione vigente ed elaborino progetti con i requisiti richiesti.

Il soggetto candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale previsti dall'art.38,1° co. del Codice degli appalti da intendersi qui integralmente riportati;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione negli appositi Albi o Registri previsti da normative specifiche
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati, posti a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- capacità economica e finanziaria prevista dall'art.41 del Codice degli appalti
- capacità tecnica e professionale prevista dall'art.42 del Codice degli appalti
- possesso o impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell'ambito territoriale del Consorzio Co&So

in cui si svolge il servizio, o quantomeno nel territorio provinciale di riferimento, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per l'utenza. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché quelli di capacità tecnica e professionale dovranno essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dello specifico servizio da affidare in gestione.

Potrà essere prevista l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, anche parziale, così come previsto dall'art.49 del Codice degli appalti, secondo il quale un'impresa può soddisfare la richiesta della stazione appaltante relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

### **3.3. Criteri di aggiudicazione**

Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I punteggi da attribuirsi al prezzo devono essere contenuti tra la percentuale del 30 e quella del 45% del punteggio complessivo e di conseguenza agli altri elementi deve essere attribuito un peso percentuale tra il 55 ed il 70% del punteggio complessivo.

Tali elementi di valutazione dovranno riguardare:

- il progetto organizzativo con la previsione di specifici indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni tra cui:
  - rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire, attraverso le seguenti fasi:
    - oanalisi di bisogni dell'utenza
    - oprogramma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi
    - oprogramma di gestione tecnico-organizzativa
- modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori
- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
- conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità
- sinergie da realizzare mediante documentati accordi, in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato ecc.)

ispirate all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.

Gli elementi che potranno essere oggetto di valutazione dovranno essere adeguati e proporzionati alla natura dello specifico servizio da affidare in gestione e avere una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto non dovendosi valutare elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio, in ossequio a quanto previsto dai principi comunitari e dalla Circolare 1° marzo 2007 della presidenza del Consiglio dei Ministri (*"Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi"*).

#### **3.4. Contenuti del capitolato**

Gli elementi ritenuti essenziali nella redazione del bando di gara e del capitolato che possono essere opportunamente classificati come segue:

a) per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- oggetto dell'affidamento;
- tipo di gara - criteri di aggiudicazione
- ambito territoriale e lotti
- durata del contratto
- inviti alla gara
- partecipanti alla gara
- commissione giudicatrice
- procedura di aggiudicazione e prezzo

b) per quanto attiene gli aspetti gestionali:

- caratteristiche dell'utenza
- modalità di erogazione del servizio
- standard richiesti
- regime delle ammissioni e dimissioni degli utenti
- definizione dei progetti individualizzati
- forme di partecipazione dell'utenza o di suoi organismi di rappresentanza al controllo del servizio

- eventuali forme di compartecipazione al costo
- c) per quanto attiene gli aspetti organizzativi:
- numero minimo, caratteristiche, competenze professionali e formazione del personale richiesto
  - orario o arco temporale entro cui il servizio deve essere garantito
  - possibilità di intervento e ruolo di operatori volontari, tirocinanti ed altro personale aggiuntivo
  - rispetto dei contratti di lavoro per gli addetti (soci e non), della relativa copertura assicurativa e previdenziale e del corretto inquadramento, applicando il livello contrattuale previsto per i diversi titoli professionali
  - copertura del servizio anche attraverso eventuali sostituzioni
  - supervisione e formazione permanente del personale
  - riqualificazione del personale in servizio
  - locali, trasporti e arredi
- d) per quanto attiene gli aspetti contrattuali:
- controllo e verifica del servizio
  - pagamento della ditta appaltatrice
  - definizione delle controversie, delle inadempienze e delle penalità
  - spese contrattuali e richieste di cauzione
  - modifica del contratto, del suo oggetto e delle prestazioni richieste
  - revisione dei prezzi
  - rinnovo o proroga

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare

riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria e agli eventuali accordi applicativi siglati a livello regionale ovvero locale, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza.

Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati in maniera specifica e il relativo importo non è soggetto a ribasso.

#### **Art. 4. Concessione**

L'azienda potrà valutare in alternativa al contratto di appalto l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio mediante concessione.

La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

In tale ipotesi l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sull'utente mediante la riscossione di un canone o tariffa.

La scelta del concessionario deve avvenire, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità mediante:

- gara informale
- a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione;
- con predeterminazione dei criteri selettivi

#### **Art 5. Coprogettazioni**

Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo i soggetti del terzo settore, nell'ambito di quanto disposto annualmente nei Piani integrati si salute l'azienda potrà indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali sui quali i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

## **Art 6. Accredитamento**

L'azienda, in attesa della normativa regionale di disciplina dei casi e delle modalità di accreditalmento dei servizi alla persona e delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, si riserva la possibilità di procedere a forme sperimentali di utilizzo di tale sistema per l'erogazione di prestazioni in ambito socio-sanitario.

## **Art. 7 Rapporto di affiancamento e convenzione**

Nel rapporto tra l'Azienda e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso dalla L. n. 266/1991 e dalla normativa regionale in materia, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché all'Azienda è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.

Nel rapporto tra l'Azienda e detti soggetti la convenzione viene indicata quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.

L'Azienda nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:

- a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- b) della qualificazione del personale volontario in relazione alla prestazione da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
- c) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;
- d) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
- e) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

Nella convenzione dovranno essere specificati:

- i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi;
- l'indicazione del numero dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
- le modalità di svolgimento di dette prestazioni;
- indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;
- disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché la responsabilità civile verso i terzi;
- i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse;
- le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

**Art. 8. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.